

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Tesseramenti  
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 23 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**I° COLLEGIO**

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Avv. Fabio Sarandrea, Dott. Massimo Procaccini **Vice Presidenti**; Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Stefano Persichelli **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del sig. Salvatore Floriddia e della sig.ra Antonella Sansoni.

**1) RECLAMO N° 025 DEI SIGG. RI VAZZOLER CARLO A. E FIORIN MARIA PIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO CON LA SOCIETA' A.C.D. FOSSALTESE DEL MINORE VAZZOLER ALESSANDRO (12.05.2000 – MATR. FIGC 5203555) – C.R. VENETO.**

Il Tribunale Federale rigetta il reclamo proposto da Vazzoler Carlo e Fiorin Maria Pia nell'interesse del figlio minore Vazzoler Alessandro.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Dispone inviarsi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**2) RECLAMO N° 030 DELLA SOCIETA' PIANORESE CALCIO SSDARL AL FINE DI OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DELLA LISTA DI TRASFERIMENTO DALLA SOCIETA' SSD 65 FUTA DEL CALCIATORE DALL'OMO MARCO (09.08.1993 MATR. FIGC 4046765) – C.R. EMILIA ROMAGNA.**

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso e dichiara incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RECLAMO N° 031 DEL CALCIATORE CRISCUOLO MATTEO (10.03.1995 MATR. FIGC 5104025) CONTRO LA SOCIETA' LE DUE TORRI MADDALONI CALCIO A5 AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA.**

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso del calciatore Matteo Criscuolo dichiarando nullo il trasferimento di cui alla lista n. DL4142169 del 10.09.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo e trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

## II° COLLEGIO

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, **Vice Presidenti**; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Gaetano Tornatore, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del sig. Salvatore Floriddia e della sig.ra Antonella Sansoni.

**4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N° 034 DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A5 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' DELLA GARA "ASD REAL CEFALU'-POL. FUTURA" – SERIE "B" GIRONE "G" DEL 16 GENNAIO 2016 IN CONSIDERAZIONE DELLA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CORDA MASSIMILIANO (05.11.1991 MATR. FIGC 6878968).**

Il Tribunale Federale dichiara valido il tesseramento del calciatore Corda Massimiliano per la società A.S.D. Real Cefalù con decorrenza dal 15.01.2016.

**5) RICHIESTA DI GIUDIZIO N° 035 DELLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA (16.03.1986 MATR. FIGC 3557703) IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.C.D. SONA M. MAZZA.**

Il Tribunale Federale dichiara nullo il tesseramento del calciatore Cipriani Andrea in favore della società A.C.D. Sona M. Mazza del 05.12.2015.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Tesseramenti  
Avv. Guido Valori**

**Pubblicato in Roma, il 23 febbraio 2016**

**Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale  
Carlo Tavecchio**